

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 03/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di marzo 2009 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 7.200,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in quarantotto rate da euro 150,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 305,84 a titolo di commissione finanziaria; euro 651,69 a titolo di commissione di intermediazione ed euro 192,42 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di giugno 2009, in corrispondenza della terza rata di ammortamento, sulla base del conteggio di estinzione emesso dall'intermediario.

Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un legale di fiducia, il ricorrente chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci commissionali e del premio assicurativo.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro, sempre per il tramite del proprio legale di fiducia, per reiterare le proprie richieste: domandava, in particolare, il rimborso di euro 286,76 con riferimento alla commissione finanziaria; euro 610,96 con riferimento a quella di intermediazione; euro 180,39 con riferimento al premio. Il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva



Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale rilevava di aver provveduto – in occasione del rilascio del conteggio estintivo – a detrarre gli interessi scalari, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Quanto alla domanda di rimborso del premio assicurativo, rilevava che l'unico soggetto legittimato passivamente ai sensi della legge n. 221/2012 fosse la compagnia di assicurazioni; richiama inoltre una decisione di questo Arbitro, in relazione alla quale affermava che – in caso di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio contratto da un dipendente di una pubblica amministrazione – l'obbligo restitutorio incombesse all'ente previdenziale, viepiù in considerazione dell'intervenuta abrogazione dell'art. 34 e della modificazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 180/1950, con la conseguenza che "l'art. 38 è esteso sia al caso in cui la garanzia è fornita dall'INPS sia nel caso in cui è emessa polizza da compagnia assicurativa privata. In caso contrario si configurerebbe un'inammissibile disparità di trattamento".

Ancora con riferimento alle voci commissionali, parte resistente sottolineava la trasparenza delle condizioni contrattuali, ribadendo di aver operato conformemente alla disciplina vigente alla data di sottoscrizione del contratto. Sosteneva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125-*sexies* t.u.b. ai contratti in oggetto, essendo tale disposizione stata introdotta dal d. lgs. n. 141/2010 e, dunque, in data successiva alla stipula del contratto. Precisava, altresì, che le commissioni finanziarie e di intermediazione remunerassero attività già svolte dall'intermediario e pertanto non sono soggette a restituzione *pro quota* (c.d. costi *recurring*).

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovrvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile; nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-*sexies* t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Alla luce di tale principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del



contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento.

Pertanto appaiono infondate le considerazioni svolte in merito dall'intermediario convenuto, il quale tende per questa via a giustificare il difetto di trasparenza del contratto, ritenendo detti principi inapplicabili *ratione temporis* al contratto *de quo*.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti, emerge quanto al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, che le commissioni finanziarie siano state corrisposte a copertura delle seguenti attività: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo delle mutate condizioni del mercato (*cf.* lett. a1 del contratto).

Seppure, *prima facie*, i descritti adempimenti appaiono di natura sostanzialmente *up front*, anche alla luce del pregresso orientamento del Collegio, deve prendersi atto di una decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, con la quale – in ragione di una lettura complessiva del quadro normativo di riferimento, orientato al rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità delle condizioni economiche e contrattuali, nonché di concorrenza nel mercato di riferimento – si è inteso censurare quelle pattuizioni negoziali la cui formulazione oscura o quantomeno opaca non consentisse di ricostruire con esattezza le singole attività remunerate e, quindi, le ragioni dell'addebito delle relative commissioni; pertanto, in presenza di clausole oscure (anche con riguardo alla proporzionalità tra adempimenti descritti ed entità della commissione) deve ritenersi che le attività contemplate debbano essere considerate *recurring* e, in quanto tali, restituibili per la quota non maturata in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento (*cf.* dec. n. 6167/2014).

Alla luce di tale criterio, la clausola sottoposta all'esame del Collegio deve quindi essere considerata opaca, sia con riferimento alla previsione di oneri (di conversione del saggio degli interessi e di copertura del rischio) astrattamente riconducibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale, sia con riferimento alla perdita della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, la cui formulazione appare invero oscura.

Pertanto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di dette commissioni, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, e quantificata in euro 286,76.

Con riguardo alle commissioni dell'intermediario incaricato, oltre a dover rilevare che questi coincida con lo stesso finanziatore, deve pure osservarsi che la clausola contrattuale (*cf.* lett. a2) dispone che dette commissioni siano riferibili ad attività di natura eterogenea, non tutte riconducibili alla fase preliminare alla concessione del prestito, ovvero per converso al suo svolgimento (1. per l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2. per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3. per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; 4. per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso"; 5. per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6. per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7. per ogni altra attività svolta dall'agente, dal mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede").



L'estrema opacità di tale clausola negoziale, la quale fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito (ivi compresa quella dei soggetti effettivamente intervenuti nel collocamento del finanziamento, la cui quota però non è determinata), quanto ad attività da porre in essere in corso di esecuzione del rapporto, comporta il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte non maturata delle commissioni per l'intermediario incaricato, comprensive di quelle destinate alle provvigioni dell'agente/mediatore.

Pertanto l'importo da retrocedere a favore del ricorrente è pari ad euro 610,96.

Con riferimento alla domanda di restituzione della quota non maturata del premio assicurativo, giova metter conto alle deduzioni sollevate dall'intermediario resistente, il quale ritiene che la norma di cui all'art. 38 d.p.r. n. 180/1950 debba trovare applicazione anche nel caso in cui la copertura assicurativa obbligatoriamente prevista in caso di finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio, contratto da un dipendente pubblico, sia garantita dall'adesione ad una polizza collettiva offerta da un'impresa privata piuttosto che da un ente previdenziale, con la conseguenza che l'obbligo restitutorio incomba sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Al riguardo il Collegio precisa che la normativa relativa alle cessioni del quinto, introdotta dal richiamato d.p.r. n. 180/1950, così come modificato anche a seguito delle diverse pronunce della Corte costituzionale, ha inteso equiparare la disciplina di tali operazioni effettuate sia da dipendenti pubblici, sia da dipendenti privati.

Tale equiparazione ha così determinato che – indipendentemente dalla natura del datore di lavoro – tutti i dipendenti possano esercitare la facoltà di cedere una parte dei propri emolumenti (ovvero del proprio trattamento pensionistico), purché tale cessione sia assistita da una idonea copertura assicurativa, a copertura del rischio derivante dalla eventuale perdita della vita del cedente ovvero del suo impiego.

La stessa normativa dispone un regime differenziato per tale copertura obbligatoria, a seconda che il cedente sia dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di un privato.

Nel primo caso, questi può esercitare la facoltà di cessione mediante la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall'ente previdenziale pubblico, ovvero da un'impresa di assicurazioni privata; laddove la copertura avvenga per il tramite di un ente previdenziale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento provvede il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato (art. 16), il quale agisce nei limiti di cui all'art. 32. Laddove la copertura avvenga per il tramite di un'impresa assicurativa privata, invece, trovano applicazione le disposizioni del Titolo III, le quali disciplinano le operazioni di cessione effettuate da dipendenti di datori di lavoro non aventi natura pubblica, al quale quindi sono equiparati.

Alla luce di tale quadro normativo, e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite, trova applicazione nel caso di specie il Titolo III del d.p.r. n. 180/1950, poiché l'operazione di finanziamento *de qua* è stata garantita da un'impresa assicurativa privata.

Seppure detto Titolo III estende *in parte qua* le disposizioni del Titolo II, ciò non comporta anche l'estensione della norma di cui all'art. 38, con la conseguenza che – a prescindere dalla natura pubblica del datore di lavoro – laddove il dipendente di una pubblica amministrazione abbia inteso aderire ad una polizza collettiva (obbligatoriamente stabilita dalla legge) sottoscritta con un'impresa di assicurazioni, anziché di quella offerta dall'ente previdenziale, in caso di estinzione anticipata non può intervenire il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 32, operando la copertura assicurativa prevista dal contratto di assicurazione.

A tale contratto si applica l'art. 54 d.p.r. n. 180/1950, il quale evidenzia *apertis verbis* l'esistenza di un collegamento negoziale tra la polizza ed il finanziamento cui esso è



associato, poiché – a mente di tale disposizione – essa è destinata a garantire il recupero “nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito”.

Fatta chiara per legge l’esistenza di tale collegamento negoziale, l’anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.

In questo senso, la disposizione contenuta nell’art. 22 della legge n. 221/2012 – peraltro conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – ha inteso ulteriormente ribadire tale assunto, estendendolo a tutte le operazioni di finanziamento, anche diverse da quelle operate mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, alle quali sia associata l’adesione ad una polizza assicurativa.

In virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.

Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza (cfr. dec. n. 4801/2014).

Pertanto va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di euro 180,39.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo; dispone, altresì, la rifusione delle spese per assistenza tecnica, la quale si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell’accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 200,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.078,02 oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica equitativamente determinato in euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI